



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Federico Procchi

Non pro se sed pro causa defendere.
**Spunti di 'deontologia forense'
nell'epistolario pliniano**

Numero XII Anno 2019
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, G. Durante, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi, in ruolo o in quiescenza, cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

**‘NON PRO SE SED PRO CAUSA DEFENDERE’
SPUNTI DI ‘DEONTOLOGIA FORENSE’
NELL’EPISTOLARIO PLINIANO**

SOMMARIO: 1. *Premessa* – 2. *La libera accettazione dell’incarico da parte dell’advocatus’ ed il rapporto fiduciario con la parte assistita* – 3. *I doveri di adeguata formazione professionale, di competenza nell’assunzione degli incarichi e di diligenza nell’adempimento all’ufficio difensivo* – 4. *Il dovere di evitare incompatibilità, nonché ogni possibile ‘conflitto’ con gli interessi della parte assistita* – 5. *Il rapporto di colleganza in caso di difesa congiunta* – 6. *Assunzione di incarichi contro una parte già precedentemente assistita* – 7. *Brevi considerazioni conclusive*

1. *Premessa*

Affrontare un tema in chiave ‘deontologica’ significa, come noto, confrontarsi con un argomento collegato ai doveri che orientano la condotta degli appartenenti ad una determinata categoria professionale¹. In via generale, l’autoregolamentazione deontologica viene per lo più inquadrata nell’ambito dell’autonomia collettiva dei privati; muovendo da tale presupposto, quindi, essa viene ricondotta ad un’iniziativa autonoma di cittadini che forniscono le loro prestazioni in un contesto associativo settoriale di riferimento.

Nel novero di tali attività, tuttavia, oggi giorno fondamentale importanza deve essere riconosciuta alla cornice deontologica che promana dagli ordini professionali, enti pubblici associativi di

¹ Con particolare riguardo all’attività professionale degli avvocati, v., ad es., C. LEGA, *In tema di deontologia professionale forense*, in *Giur. it.*, 1960, III, 39; R. DANOVI, *Ordinamento forense e deontologia*, Milano, 2007, 95.

natura non economica: è questo il caso dell'avvocatura, data la particolare rilevanza sociale delle relative prestazioni² e la tutela costituzionale del diritto di difesa³ che impongono, nell'interesse generale, che l'attività forense venga esercitata non solo secondo un canone di diligenza tecnica, ma anche secondo principi di etica professionale. A fronte delle diverse impostazioni che si sono affacciate nel corso degli anni circa la rilevanza dei codici deontologici nel nostro sistema giuridico⁴, con riferimento all'attività degli avvocati in questa sede possiamo limitarci a condividere l'opinione di coloro che da sempre considerano tali precetti alla stregua di vere e proprie norme giuridiche⁵, evitando di attardarci sull'altra *vexata quaestio* in ordine alla rilevanza interna (nel rapporto tra iscritto ed ordine professionale) o esterna delle stesse⁶. Dobbiamo, infine, sottolineare come autorevoli riflessioni

² Tra i contributi più recenti, v. *Etica professionale e responsabilità sociale dell'avvocato europeo*, a cura di G. Alpa e A. Mariani Marini, Pisa, 2013, 9 ss. e *passim*.

³ V. artt. 24, 111 Cost.; 10 cod. deont.

⁴ Per un quadro d'insieme, v. U. PERFETTI, *Ordinamento e deontologia forensi*, Padova, 2011, 92 ss.

⁵ La relazione tra la norma primaria e quella deontologica viene concepita in termini di vera e propria 'delega', effettuata dalla legge statale all'autonomia ordinamentale, da Cass. 20 dicembre 2007, n. 26810, in *Foro it.*, 2009, I, 3167, con nota di G. SCARSELLI, *La responsabilità civile dell'avvocato per l'infrazione della norma deontologica*. Ogni precedente dubbio sollevato in dottrina pare oggi espressamente fugato dalla nuova legge professionale forense 31 dicembre 2012, n. 247, che agli artt. 3, 35, comma 1, lett. d) e 65 sancisce definitivamente la natura giuridica del codice deontologico e delle regole in esso contenute, designando altresì nel Consiglio Nazionale Forense l'autorità pubblica chiamata a scriverlo e ad aggiornarlo di volta in volta.

⁶ Sul punto, v., recentemente, E. DEL PRATO, *Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato*, in *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, I, *Potere di autoregolamentazione e sistema delle fonti. Autonomia privata e diritto di famiglia. Attività negoziale e composizione alternativa delle fonti*, a cura di M. Nuzzo, Torino, 2015, 375 ss.

sulla natura propriamente giuridica delle regole deontologiche⁷ proiettino le stesse al di là dei confini dell'ordinamento settoriale di riferimento ed inducano a collocarle, per così dire, sul 'crinale' tra etica e diritto⁸.

L'esperienza giuridica antica, dal canto suo, non ebbe ragione di affrontare questo tema nell'ottica delle fonti del diritto, ma mostrò tutta la sua sensibilità alle problematiche ad esso sottese per lo più nell'ambito della 'precettistica' volta alla formazione degli oratori; le più profonde ed antiche radici delle fondamentali regole dell'odierna deontologia forense debbono quindi essere ricercate

⁷ V., ad es., G. ALPA, *Autodisciplina e codice di condotta*, in *Le fonti di autodisciplina*, a cura di P. Zatti, Padova, 1996, 1 ss.; ID., *La prassi e i codici deontologici*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da R. Sacco, Torino, 1999, 95 ss.

⁸ Cfr. U. PERFETTI, *Ordinamento*, cit., 84, il quale evidenzia a ragione che «il dovere deontologico occupa piuttosto una dimensione intermedia tra quella giuridica e quella etica, traendo da quest'ultima la sostanza degli imperativi che si attagliano alla particolarità del settore e cercando di declinarli su un piano parallelo a quello giuridico, completando ed arricchendo quest'ultimo di prospettive di doverosità non direttamente derivanti dal profilo giuridico». V. anche R. DANOVÌ, *Ordinamento*, cit., 95 s., il quale riconduce il 'contenuto' delle regole di condotta deontologica, oltre che al diritto ed all'etica, anche alla costante e reiterata 'prassi' giudiziaria e forense, precisando – tuttavia – che «il contenuto non serve a qualificare le norme» la cui 'natura' è giuridica nell'ambito dell'ordinamento professionale (così come delineato dalla legge e dalle altre disposizioni in materia). Per la ricostruzione del processo di elaborazione delle regole della deontologia forense nei secoli dell'età moderna e del dibattito che lo ha accompagnato, relativo alla qualificazione (morale o giuridica) delle norme di condotta professionale, v. R. BIANCHI RIVA, *La coscienza dell'avvocato. La deontologia forense fra diritto e etica in età moderna*, Milano, 2015, *passim*, nonché – per l'età del diritto comune – EAD., *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna. Parte prima - Il medioevo*, Milano, 2012, *passim*.

nella ῥητορικὴ τέχνη greca⁹ e nell’*ars rhetorica* romana¹⁰.

Già la retorica aristotelica, cui – come noto – si deve la riorganizzazione in apparato di ampia parte delle pratiche argomentative e discorsive¹¹, aveva avuto modo di evidenziare la fondamentale importanza dell’ ἤθος (termine con cui si indicano non solo i doveri ‘moralì’ nella costruzione del discorso, ma anche la caratterizzazione dei personaggi e dell’uditorio, *id est* tutti quei fattori da cui dipende la ‘credibilità’ del retore) a fianco del Λόγος (afferente al contenuto razionale del messaggio) e del Πάθος (attinente al coinvolgimento ‘emotivo’ dell’ascoltatore)¹². Non

⁹ Sul punto v. C. VENTURINI, *L’argomentazione giuridica: dalla retorica classica alla moderna argomentazione*, in *L’argomentazione e il metodo della difesa*, a cura di A. Mariani Marini e F. Procchi, Pisa, 2004, 13-33, *praecipue* 15 s., ora in ID., *Scritti di diritto penale romano*, a cura di F. Procchi e C. Terreni, II, Padova, 2015, 881-909, *praecipue* 884 ss., con indicazione di ulteriore bibliografia.

¹⁰ P. CERAMI, *“Honeste et libere defendere”: i canoni della deontologia forense secondo Marco Tullio Cicerone*, in *Iura*, 49, 1998 (pubbl. 2002), 1-24, *praecipue* 2 s., riprodotto – con qualche integrazione – nel contributo dal titolo *Le radici storiche: ‘ars rhetorica’ ed esperienza forense ciceroniana*, in P. CERAMI, G. DI CHIARA, M. MICELI, *Profili processualistici dell’esperienza giuridica europea. Dall’esperienza romana all’esperienza moderna*, Torino, 2003, 289-310, *praecipue* 290 s., a cui farò esclusivo riferimento nel prosieguo.

¹¹ Per quel che concerne, invece, gli insegnamenti dedicati a una disciplina che il filosofo di Stagira considerava distinti dalla ‘retorica’ medesima e che egli denominava ‘dialettica’, v. ora E. STOLFI, *Gli attrezzi del giurista. Introduzione alle pratiche discorsive del diritto*, Torino, 2018, 181.

¹² Arist. *rhet.* 1356 a 1-13: τῶν δὲ διὰ τοῦ λόγου ποριζομένων πιστεων τρία εἶδη ἔστιν: αἱ μὲν γὰρ εἰσιν ἐν τῷ ἡθει τοῦ λέγοντος, αἱ δὲ ἐν τῷ τὸν ἀκροατὴν διαθεῖναι πως, αἰδὲ ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ διὰ τοῦ δεικνύναι ἢ φαίνεσθαι δεικνύναι. διὰ μὲν οὖν τοῦ ἡθους, ὅταν οὕτω λεχθῆ ὁ λόγος ὥστε ἀξιόπιστον ποιῆσαι τὸν λέγοντα: τοῖς γὰρ ἐπεικέσι πιστεύομεν μᾶλλον καὶ θάττον, περὶ πάντων μὲν ἀπλῶς, ἐν οἷς δὲ τὸ ἀκριβὲς μὴ ἔστιν ἀλλὰ τὸ ἀμφιδοξεῖν, καὶ παντελῶς. δεῖ δὲ καὶ τοῦτο συμβαίνειν διὰ τοῦ λόγου, ἀλλὰ μὴ διὰ τοῦ προδεδοξάσθαι ποιόν τινα εἶναι τὸν λέγοντα: οὐ γὰρ, ὥσπερ ἔνιοι τῶν τεχνολογούντων, οὐ τίθεμεν ἐν τῇ

deve quindi sorprendere che lo Stagirita si soffermi, a più riprese, sulla connessione tra eloquenza ed irreprendibilità morale¹³.

Nella Roma tardo repubblicana, poi, lo stretto legame tra processo penale e società politica avrebbe portato ad una articolata riflessione sul ruolo ed il contegno del *patronus causae*, amplificando la valenza educativa, sia tecnica che etica, dell'*ars dicendi*¹⁴.

Per dirla con Jean-Michel David: «contrairement à ce que l'on pourrait penser a priori, les règles de déontologie en matière d'assistance judiciaire n'étaient pas, sous la République romaine, fixées une fois pour toutes. Elles s'étaient mises en place au cours des deux derniers siècles avant notre ère et avaient été le produit des conflits qui affectaient l'aristocratie dans la mesure où la compétition entre ses membres imposait de définir au travers des règles de comportement les modèles qui qualifieraient les meilleurs des citoyens. Ceci tenait évidemment à la place qu'occupait le patronat judiciaire dans le système de valeurs de la société romaine et qui faisait de lui l'un des traits caractéristiques du *bonus vir* dont il contribuait à assurer la supériorité dans les relations sociales aussi bien que dans leurs représentations»¹⁵.

τέχνη καὶ τὴν ἐπιεικειαν τοῦ λέγοντος, ὡς οὐδὲν συμβαλλομένην πρὸς τὸ πιθανόν, ἀλλὰ σχεδὸν ὡς εἶπεῖν κυριωτάτην ἔχει πίστιν τὸ ἦθος. Sul punto v. A. MICHEL, *L'eloquenza romana*, in *Introduzione allo studio della cultura classica*, Milano, 1972, 552 s.

¹³ Arist. *rhet.* 1354 a 24-26; 1355 a 29-33; 1355 a 38-b 7.

¹⁴ Sul punto v. A. BELLODI ANSALONI, *L'arte dell'avvocato 'actor veritatis'. Spunti di retorica e deontologia forense*, Bologna, 2016, 28 ss.

¹⁵ Così J.-M. DAVID, *Déontologie de l'assistance judiciaire de la fin de la République romaine au Haut-Empire*, in *L'assistance dans la résolution des conflits*, I, *L'antiquité*, Bruxelles, 1996, 91. Sulla figura del *patronus* in epoca tardo repubblicana, v. anche ID., *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine*, Rome, 1992, *passim*; ID., *Die Rolle des Verteidigers in Justiz, Gesellschaft und Politik. Der Gerichtspatronat am Ende der römischen Republik*, in *Grosse Prozesse der römischen Antike*, hrsg. von U. Manthe und J. Von Ungern-Sternberg, München, 1997,

A tal proposito assume particolare rilievo tanto l’attività forense di Marco Tullio Cicerone (illustrata nelle famosissime orazioni giudiziarie), quanto l’attitudine speculativa mostrata dallo stesso autore in opere retoriche (soprattutto: *De oratore*, *Orator*, *Brutus*, *De optimo genere oratorum*) e filosofiche¹⁶.

Tra queste ultime particolare attenzione merita, senza dubbio, il *De officiis*, in cui l’Arpinate – come è stato messo in luce da Pietro Cerami – «trasfonde il valore etico-filosofico del *kathêkon* greco, inteso ed assunto come ‘ciò che si conviene’, nel valore etico-politico dell’*officium* romano, inteso ed assunto come ‘condotta adeguata ad un determinato ruolo istituzionale o professionale’»¹⁷, giungendo ad illustrare l’*honeste defendere* alla stregua di una sorta di «‘specificazione professionale’ dell’*honeste vivere*»¹⁸.

Se è vero che successivamente, con l’avvento del principato, i tribunali persero rapidamente larga parte dell’importanza politica che derivava loro dal libero esercizio dell’accusa e della difesa davanti alle *quaestiones* repubblicane, pare altresì evidente che l’aristocrazia senatoria rimase comunque profondamente legata ai tratti essenziali di quegli antichi principi che, in qualche modo, rappresentavano la propria ragion d’essere ed il più saldo

28-47; ID., *L’exercice du patronat à la fin de la République, entre la compétition des pairs et la hiérarchie des puissances*, in *Eine politische Kultur (in) der Krise? Die «letzte Generation» der römischen Republik*, hrsg. von K.-J. Hölkeskamp, München, 2009, 73-86; ID., *L’éloquence judiciaire entre compétence aristocratique et spécialisation carriériste*, in *Von der ‘militia equestris’ zur ‘militia urbana’. Prominenzrollen und Karrierefelder im antiken Rom*, Stuttgart, 2011, 157-173.

¹⁶ Sul punto v., in particolare, P. CERAMI, *Le radici*, cit., 290 s.

¹⁷ Così P. CERAMI, *Le radici*, cit., 291.

¹⁸ Così P. CERAMI, *Le radici*, cit., 297. Sul concetto di *vir bonus*, con particolare riguardo al *De officiis* di Cicerone, v. da ultimo R. FIORI, ‘*Bonus vir*’. *Politica, filosofia e retorica nel ‘de officiis’ di Cicerone*, Napoli, 2011, *praecipue* 108 ss.

fondamento della propria legittimazione, adoperandosi per adattarli, per quanto possibile, al mutato contesto sociale ed ordinamentale¹⁹.

Quintiliano prima e Plinio poi, sulla scia del maestro²⁰,

¹⁹ Cfr. J.-M. DAVID, *Déontologie*, cit., 91 s. V. anche ID., *Pline le Jeune et l'accusation, ou les contraintes de l'apparence*, in *‘Carmina iuris’. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert*, édité par E. Chevreau, D. Kremer et A. Laquerrière-Lacroix, Paris, 2012, 244-258; ID., *Formes du prestige oratoire à Rome, sous la République et le Haut-Empire*, in *Le Prestige. Autour des formes de la différenciation sociale*, sous la direction de F. Hurllet, I. Rivoal et I. Sidéra, Paris, 2014, 35-45.

²⁰ Sui rapporti tra Plinio e Quintiliano, v. A.-M. GUILLEMIN, *Pline et la vie littéraire de son temps*, Paris, 1929, 69; L. ALFONSI, *‘Pliniana’*, in *Aevum*, 36, 1962, 171; A. ORENTZEL, *Pliny and the Orators*, Diss. Univ. Pennsylvania, 1974, 71; R. IORDACHE, *Algunas influencias de Cicerón y Quintiliano en el estilo de Plinio el Joven*, in *Faventia*, 41, 1990, 189 ss.; M.E. ROCA BAREA, *La influencia de Quintiliano en los criterios retóricos de Plinio el Joven*, in *Helmantica*, 43, 1992, 121-129; G. CALBOLI, *Plinio el Joven entre la práctica judicial y la elocuencia epídctica*, in *Quintiliano y su escuela*, a cura di G. Calboli e L. Calboli Montefusco, Logroño, 2001, 131 ss.; A. WEISCHE, *‘Plinius’ d. J. und ‘Cicero’. Untersuchungen zur römischen Epistolographie in Republik und Kaiserzeit*, in *ANRW*, II.33.1, Berlin-New York, 1989, 375 ss.; E. LEFÈVRE, *‘Plinius’ - Studien VII. ‘Cicero’ das unerreichbare Vorbild (1, 2; 3, 15; 4, 8; 7, 4; 9, 2)*, in *Gymnasium*, 103, 1996, 333 ss. Taluni studiosi non mancano, tuttavia, di rimarcare anche le discordanze tra i due autori: v., ad esempio, A.M. RIGGSBY, *Self and Community in the Younger Pliny*, in *Arethusa*, 31, 1998, 75 ss. e, soprattutto, P.V. COVA, *Plinio il Giovane contro Quintiliano*, in *‘Plinius’ der Jüngere und seine Zeit*, hrsg. von L. Castagna und E. Lefèvre, München-Leipzig, 2003, 83-92, che, muovendo dal condiviso dato dell’influenza di Quintiliano su Plinio il Giovane, mette in luce alcuni punti di contrasto, nonché talune riserve dell’allievo verso l’opera dell’antico maestro. Di recente I.G. MASTROROSA, *La pratica dell’oratoria giudiziaria nell’alto Impero: Quintiliano e Plinio il Giovane*, in *Quintilien ancien et moderne. Études réunies par P. Galand, F. Hallyn, Carlos Léry et W. Verbaal*, Turnhout, 2010, 147, ha avuto modo di mettere in luce come gli insegnamenti di Quintiliano siano stati messi a frutto da Plinio «attraverso un più ricco percorso professionale, realizzato in concomitanza di significativi mutamenti delle condizioni storiche registratisi con la fine del principato domiziano, ma comunque accomunato a quello del maestro dal rispetto di

richiamano espressamente la definizione dell'oratore come *vir bonus dicendi peritus*, attribuendola a Catone²¹.

In quest'ottica il tema dell'«ethos» viene ripreso ed ampiamente trattato, nel I sec. d.C., dal retore nell'ambito del suo complessivo programma di formazione culturale e morale, scolastica ed intellettuale dell'oratore²², per illustrare la divisione dei «sentimenti» ed il modo in cui essi devono essere provocati.

Nel distinguere tra «pathos» ed «ethos», l'autore ritiene necessario spiegare con precisione l'essenza di quest'ultimo termine,

principi etico-morali irrinunciabili, probabilmente nel tentativo di incarnare i tratti ideali del *vir bonus dicendi peritus* appresi dalla sua viva voce».

²¹ Tale definizione, riecheggiata dal maestro già nella prefazione del manuale (Quint. *inst. proem.* 9: *Oratorem autem instituimus illum perfectum, qui esse nisi vir bonus non potest, ideoque non dicendi modo eximiam in eo facultatem sed omnis animi virtutes exigimus*) e poi dallo stesso citata espressamente (Quint. *inst.* 12.1.1: *Sit ergo nobis orator quem constituimus is qui a M. Catone finitur vir bonus dicendi peritus, verum, id quod et ille posuit prius et ipsa natura potius ac maius est, utique vir bonus: id non eo tantum quod, si vis illa dicendi malitiam instruxerit, nihil sit publicis privatisque rebus perniciosius eloquentia, nosque ipsi, qui pro virili parte conferre aliquid ad facultatem dicendi conati sumus, pessime mereamur de rebus humanis si latroni comparamus haec arma, non militi*), è ben nota a Plinio, che in una sua lettera riferisce il capovolgimento della stessa (ad opera di Erennio Senecione) per schernire Regolo (Plin. *ep.* 4.7.5: *Itaque Herennius Senecio mirifice Catonis illud de oratore in hunc e contrario vertit: 'Orator est vir malus dicendi imperitus.' Non mehercule Cato ipse tam bene verum oratorem quam hic Regulum expressit*). Sul parametro del *vir bonus* come modello deontologico, v. ora A. BELLODI ANSALONI, *L'arte*, cit., 157 ss. V. anche sopra, nt. 18. Sul valore, anche in prospettiva diacronica, di tale definizione, v. P. MORO, *'Vir bonus dicendi peritus'. L'etica dell'avvocato di valore*, in *Retorica e deontologia forense*, a cura di M. Manzin e P. Moro, Milano, 2010, 19-35. Sui rapporti tra Plinio e Regolo v., tra i contributi più recenti, R. WINSBURY, *Pliny the Younger. A Life in Roman Letters*, London-New York, 2014, 57 ss.

²² Sulla formazione retorico-giuridica nel pensiero di Quintiliano v., da ultimo, M.L. BICCARI, *Dalla pretesa giudiziale alla 'narratio' retorica (e viceversa). Spunti di riflessione sulla formazione dell'avvocato romano e la sua azione*, Torino, 2017, 29 ss.

*quatenus appellatione ipsa non satis significari videtur*²³.

Quint. *inst.* 6.2.13: *Ethos, quod intellegimus quodque a dicentibus desideramus, id erit quod ante omnia bonitate commendabitur, non solum mite ac placidum, sed plerumque blandum et humanum et audientibus amabile atque iucundum, in quo exprimendo summa virtus ea est, ut fluere omnia ex natura rerum hominumque videantur, quo mores dicentis ex oratione perluceant et quodam modo agnoscantur.*

L'ethos', così come il maestro spagnolo lo intende e lo pretende dagli oratori, sarà anzitutto ciò che si raccomanderà per la bontà, in quanto non solo mite e pacifico, ma per lo più piacevole ed umano, amabile e gradevole all'ascolto; nell'esprimerlo, infatti, è somma virtù che tutto sembri fluire dalla natura delle cose e degli uomini. Grazie ad esso debbono trasparire dall'orazione, e in certo modo riconoscersi, le qualità morali dell'oratore.

Quintiliano mostra, quindi, di intendere l'ethos' non solo quale fulcro del discorso, ma anche del modo di essere del retore stesso, che è chiamato a persuadere i giudici con i sentimenti misurati che egli prova e di cui sa permeare l'orazione nel suo complesso. L'influenza 'morale' determinata dall'ethos' dell'oratore sarà, ovviamente, tanto più efficace quanto più conforme all'ethos' di chi è chiamato a giudicare.

Pare, altresì, significativo che il dodicesimo ed ultimo libro dell'*institutio oratoria*, parte non a caso ritenuta *longe gravissima* dal suo autore, sia interamente dedicato alla figura dell'oratore ideale, affrontando anzitutto i temi del *non posse oratorem esse nisi virum bonum*²⁴ e *cognoscenda oratori quibus mores formantur*²⁵.

²³ Quint. *inst.* 6.2.12.

²⁴ Quint. *inst.* 12.1.1-45.

²⁵ Quint. *inst.* 12.2.1-31.

Se queste minime osservazioni paiono già di per sé sufficienti, pur nella loro inevitabile sommarietà, ad evidenziare la profonda differenza genetica ed ontologica dei canoni della ‘precettistica’ oratoria classica rispetto alle moderne regole deontologiche di natura ordinamentale, l’irrinunciabile fondamento etico di entrambi rappresenta una sorta di ‘Leitmotiv’ valorizzabile nell’illustrazione di taluni doveri professionali dell’avvocato²⁶.

Con tali doverose precisazioni preliminari, mi pare che il vigente codice deontologico forense²⁷ possa rappresentare una valida cornice di riferimento, nonché un prisma variegato attraverso il quale filtrare taluni passaggi dell’epistolario pliniano, opera capace di fornire al moderno «un tableau de la déontologie qui prévalait en la matière dans le contexte politique et sociologique qui était celui du Haut-Empire»²⁸.

Per questi motivi ed entro questi precisi limiti nella mia esposizione ritengo proficuo lasciarmi guidare dall’impianto

²⁶ Cfr. P. CERAMI, *Le radici*, cit., 290, cui va il merito di aver dimostrato, alla luce dell’esperienza storica, «che le regole fondamentali dell’odierna deontologia – regole estrinsecantesi in un complesso di doveri: di difesa, di fedeltà, di lealtà, di diligenza, di competenza, di indipendenza – affondano le radici nell’*ars rhetorica* ...». Ma v. anche A.M. TAMBURRO, *La professione forense nell’antica Roma. Peculiarità, aspetti giuridici, strategie retoriche e deontologia dell’avvocato nel mondo romano antico*, Milano, 2018, *passim*, la quale, da un diverso punto di vista, evidenzia – tra l’altro – come la moderna deontologia forense sia caratterizzata, a differenza di quella romana, dalla possibilità di porsi talvolta apparentemente in contrasto e contrapposizione con l’etica e la morale correnti, pur rimanendo nel solco della legge e della funzione sociale del diritto di difesa.

²⁷ Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 241 del 16 ottobre 2014, così come da ultimo modificato nella seduta del 23 febbraio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 86 del 13 aprile 2018.

²⁸ Così J.-M. DAVID, *Pline*, cit., 244.

adottato dal moderno articolato per identificare taluni principi di deontologia professionale che anche il Comasco presenta come fondamentali per il corretto esercizio del ruolo di *advocatus* nell'età del principato.

2. *La libera accettazione dell'incarico da parte dell'“advocatus” ed il rapporto fiduciario con la parte assistita*

L'art. 11 del vigente codice deontologico forense tratta congiuntamente due aspetti del rapporto che viene ad instaurarsi tra l'avvocato ed il proprio assistito, che sono strettamente connessi tra loro: è, infatti, la natura squisitamente fiduciaria del mandato professionale ad imporre che il patrono goda della massima libertà nell'accettazione dello stesso²⁹.

Nell'esercizio della propria scelta discrezionale degli incarichi il difensore dovrebbe, tuttavia, tener conto non solo dei propri interessi, ma anche dei principi dell'etica professionale.

Plinio il Giovane doveva avere ben presente questo aspetto pratico dell'esercizio del patronato giudiziario, tanto da dettare regole precise e per alcuni versi originali³⁰ in un'epistola in cui,

²⁹ Art. 11 (*Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico*): «1. L'avvocato è libero di accettare l'incarico. 2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. 3. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla. 4. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall'incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi».

³⁰ Cfr. J.-M. DAVID, *Pline*, cit., 247 ss., *praecipue* 250, ove si chiarisce il significato del particolare riferimento operato da Plinio in quest'ambito a Publio Clodio Trasea Peto, piuttosto che al modello ciceroniano e a quello, ad esso sostanzialmente conforme, dettato da Quintiliano: «l'écart entre les références à Cicéron et celle à Thræsea ne signifiait pas qu'il y eût une contradiction entre

rispondendo ai quesiti postigli da Ummidio Quadrato³¹, suo giovane allievo e protetto³², si delineano complessivamente quattro differenti tipologie di *causae*³³ che debbono essere accettate:

Plin. ep. 6.29.1-3: 1. *Avidius Quietus, qui me unice dilexit et, quo non minus gaudeo, probavit, ut multa alia Thraseae (fuit enim familiaris) ita hoc saepe referebat, praecipere solitum suscipiendas esse causas aut amicorum aut destitutas aut ad exemplum pertinentes. 2. Cur amicorum, non eget interpretatione; cur destitutas? Quod in illis maxime et constantia agentis et humanitas cerneretur; cur pertinentes ad exemplum? Quia plurimum referret, bonum an malum induceretur. 3. Ad haec ego genera causarum, ambiziose fortasse, addam tamen claras et inlustres. Aequum est enim agere non numquam gloriae et famae, id est suam causam. Hos terminos, quia me consuluisti, dignitati ac verecundiae tuae statuo.*

les deux. Le code cicéronien correspondait à la réalité des conduites aristocratiques de la fin de la République. La figure exemplaire de Thrasea correspondait à celle qu'imposaient les gouvernements des mauvais princes. Pline se situait dans la tradition de la *libertas* sénatoriale. En évoquant celui de Thrasea, il en actualisait l'idéal dans le contexte nouveau de la monarchie impériale».

³¹ PIR¹ V 603. Sulla figura di *Ummidius Quadratus* cfr. M. SCHUSTER, voce ‘*C. Ummidius Quadratus*’, in *RE*, 9 A.1, Stuttgart, 1961, cc. 597-600; A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, Oxford, 1966, 431; ID., *Pliny, the Man and his Letters*, in *Greece & Rome*, 16, 1969, 80 s.; R. SYME, ‘*Tacitus*’, II, Oxford, 1958, 669 (trad. it., *Tacito*, II, Brescia, 1971, 876); A. ORENTZEL, *Pliny*, cit., 139 ss.

³² Sul punto mi permetto di rinviare a F. PROCCHI, *Plinio il Giovane e la difesa di ‘C. Iulius Bassus’*, Pisa, 2012, 43 ss., 51.

³³ L'autore usa sovente il termine *causa* nella sua accezione tecnico-giudiziaria: v., ad es., Plin. ep. 6.18.1; 3.4.7. Sul punto cfr. D.A. MIGNOT, *Pline le Jeune, le juriste témoin de son temps d'après sa correspondance*, Aix-en-Provence, 2008, 282 s.

Nell'illustrare la massima di Trasea³⁴ (riferitagli da Avidio Quieto³⁵) che si era dato come regola quella di accettare le cause degli amici (per evidenti ragioni), quelle scartate da tutti (perché sono quelle che mettono meglio in luce il coraggio e la generosità dell'avvocato) e quelle che possono essere d'esempio (perché è estremamente importante inclinare le anime al bene o al male), l'autore – forse, com'egli sottolinea, cedendo un po' all'amore del plauso – ritiene opportuno aggiungere un quarto tipo di cause da coltivare: quelle che attirano l'attenzione e gli sguardi di tutti (perché, di tanto in tanto, è giusto patrocinare la propria causa, sostenendo la propria gloria e la propria fama). Questi sono i confini che Plinio ritiene di dover tracciare per la dignità e per la delicatezza del discepolo, ma deve poi ammettere che, talvolta, egli stesso non è stato libero di scegliere.

Già nell'esperienza giuridica romana, infatti, il principio generale della libera accettazione degli incarichi poteva incontrare un limite nella necessità di assicurare la difesa tecnica in taluni casi particolari³⁶; si versava – allora come oggi – in ipotesi in cui il

³⁴ P. Clodio Trasea Peto, appartenente all'opposizione stoica e genero dei celebri Cecina Peto e Arria, di cui aveva sposato la figlia Arria Minore. Da questa unione nacque quella Fannia che fu moglie di Elvidio Prisco. Fu *consul suffectus* nel 56 d.C. e quindecemviro *sacris faciundis*. Dal 63 d.C. si astenne dalle sedute del senato e nel 66 Nerone lo fece accusare *de maiestate* da Capitone Cossuziano e da Eprio Marcello. Condannato a scegliersi la morte, si aprì le vene, invitando a libare a Giove Liberatore. L'opera di Trasea non ci è giunta. Sul processo a Trasea v., da ultimo, A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito. Aspetti ulteriori e implicazioni politiche*, Roma, 2012, 159 ss.

³⁵ CIL XVI, 43: T. *Avidius Quietus*, governatore di una provincia dell'Europa orientale, console, proconsole dell'Acaia sotto Domiziano, nel 98 d.C. fu legato imperiale in Britannia. Cfr. A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., 388; A. ORENTZEL, *Pliny*, cit., 176 ss.

³⁶ Cfr. D.A. MIGNOT, *Pline*, cit., 284 s.

rifiuto dell'incarico e la rinuncia ad esso erano ammissibili solo al ricorrere di 'giustificati motivi'³⁷.

A tal proposito il Comasco ricorda di aver talvolta patrocinato per ordine del senato, ma non dimentica di evidenziare che, comunque, anche tali cause rientravano nel novero di quelle 'meritevoli' di accettazione, in quanto 'esemplari':

Plin. ep. 6.29.7: *Hoc fere temperamentum ipse servavi, non numquam necessitati, quae pars rationis est, parui. Egi enim quasdam a senatu iussus, quo tamen in numero fuerunt ex illa Thraseae divisione, hoc est ad exemplum pertinentes.*

Anche in caso di *iussus senatus* l'epistolario pliniano ci è testimone, inoltre, della possibilità per il patrono di chiedere ed ottenere *veniam huius muneris* avanzando un 'giustificato motivo' di astensione dal patrocinio: tale sarebbe senz'altro stato l'ufficio di *praefectus aerarii Saturni* (carica ricoperta tra il gennaio del 98 e l'agosto del 100 d.C.³⁸), se il Nostro non avesse per due volte rinunciato a tale *excusatio*.

Così Plinio – che in un primo momento aveva già chiesto ed ottenuto la dispensa dai provinciali desiderosi di averlo come loro

³⁷ Cfr. art. 11, 3 e 4, cod. deont.

³⁸ L'autorevole opinione di quanti ritengono (cfr. TH. MOMMSEN, *Zur Lebensgeschichte des jüngeren Plinius*, in *Hermes*, 3, 1869, 424; W. ESSLIN, voce '*Praefectus aerarii Saturni*', in *RE*, 22.2, Stuttgart, 1954, c. 1259) che tale carica sarebbe stata mantenuta da Plinio durante il consolato, fin sul finire del 101 d.C., non merita accoglimento per le ragioni illustrate da A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., 77, che valgono a fissare il termine di questa magistratura nell'agosto dell'anno 100 d.C. (cfr. anche F. TRISOGLIO, *Introduzione a Opere di Plinio Cecilio Secondo*, I, Torino, 1973, 15 s.), al momento dell'entrata in carica come console grazie al beneficio della soppressione dell'intervallo che avrebbe dovuto separarlo dalla carica precedente e dall'esenzione del rendiconto sulla sua gestione (*Pan.* 91.1; 92.1-2).

patrocinatore contro Mario Prisco³⁹ – ritenne opportuno, tenuto conto dell'intervento del console designato, richiedere all'imperatore Traiano una sorta di 'nulla osta', prima di acconsentire all'inserimento del proprio nome nell'urna⁴⁰:

³⁹ Sulla figura di Mario Prisco e sul suo processo, cfr. almeno: M.L. PALADINI, *Il processo di Mario Prisco nel Panegirico a Traiano di Plinio il Giovane*, in *Istituto Lombardo di Scienze e Lettere (Rend. Lett.)*, 92, 1958, 713 ss.; A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., 160 ss.; G. KENNEDY, *The Art of Rhetoric in the Roman World*, Princeton, 1972, 536 s.; H. PFLIPS, *Ciceronachabmung und Ciceroferne des jüngerer Plinius'. Ein Kommentar zu den Briefen des Plinius über Repetundenprozesse*, Münster, 1973, 16 ss., 33 ss.; F. TRISOGLIO, *Introduzione*, cit., 15 s.; J. HARRIES, *Law and Crime in the Roman World*, Cambridge, 2007, 66 ss.; O. ROBINSON, *Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome*, London-New York, 2007, 82 ss.; L. BABLITZ, *The Selection of Advocates for 'Repetundae' Trials. The Case of Pliny The Younger*, in *Athenaeum*, 97, 2009, 200 ss.; A. SCHILLING, *Poena extraordinaria'. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin, 2010, 276 s.; R. WINSBURY, *Pliny*, cit., 80 ss.

⁴⁰ Per quanto riguarda la scelta dei patroni dell'accusa nelle *cognitiones* senatorie *de repetundis*, Plinio pare identificare tre modi in cui tali avvocati potevano essere scelti. In primo luogo il senato poteva individuare direttamente tra i suoi membri i due avvocati a cui conferire l'incarico: è questo il caso testimoniato in *ep.* 7.6.3 e 7.33.4-5. In alternativa, si poteva dar corso ad un sorteggio tra una ristretta rosa di nomi, individuando nei prescelti i patroni *iussi a senatu*: questo è il caso cui da ultimo pare far riferimento *ep.* 10.3a.2. Poteva, infine, verificarsi la circostanza che la provincia che intendeva intentare l'accusa chiedesse il patrocinio di uno specifico senatore (*ep.* 3.4.2; 5.20.1. V. anche *ep.* 1.7.2 ove i Beticis, evidentemente soddisfatti dell'opera professionale prestata in occasione dell'accusa vittoriosamente sostenuta contro Bebio Massa, tornano a cercare il patrocinio di Plinio che, tuttavia, declina l'offerta); tale scelta doveva, comunque, trovare conferma nella nomina ufficiale, che non poteva che provenire dal senato. Cfr. L. BABLITZ, *The Selection*, cit., 199, la quale, tuttavia, dopo aver notato che «due to the nature of *repetundae* cases and the disdain no doubt commonly held by most, if not all, senators for prosecuting their fellow members, it is tempting to conclude that a selection by lot was the standard method», rileva che in nessuno dei casi presi in esame nell'epistolario pliniano si sarebbe proceduto a sorteggio. Ella ritiene (199, nt. 11), infatti, che «for the

Plin. ep. 10.3a.1-2: 1. *Ut primum me, domine, indulgentia vestra promovit ad praefecturam aerarii Saturni, omnibus advocacionibus, quibus alioqui numquam eram promiscue functus, renuntiavi, ut toto animo delegato mihi officio vacarem.* 2. *Qua ex causa, cum patronum me provinciales optassent contra Marium Priscum, et petii veniam huius muneris et impetravi. Sed, cum postea consul designatus censuisset agendum nobiscum, quorum erat excusatio recepta, ut essemus in senatus potestate pateremurque nomina nostra in urnam conici, convenientissimum esse tranquillitati saeculi tui putavi praesertim tam moderatae voluntati amplissimi ordinis non repugnare.*

Tale accortezza si rese a suo giudizio necessaria perché, da quando aveva assunto la sovrintendenza all'erario di Saturno, si era disimpegnato da tutte le prestazioni forensi – *quibus alioqui numquam era[t] promiscue functus* – per attendere con tutte le capacità del suo spirito al compito che gli era stato assegnato.

Discutendo della datazione della pretura di Plinio, Otto ha avuto modo di sostenere una particolare lettura di ‘*alioqui*’ e di ‘*promiscue*’, secondo cui il senso della frase farebbe riferimento alle prestazioni forensi che egli non avrebbe mai assolto

trial of Marius Priscus, the Africans had requested Pliny, who refused. The senate was proceeding to select someone by lot when Pliny changed his mind and accepted the post». A mio avviso, invece, il cambiamento di opinione di Plinio non avrebbe comportato una diretta accettazione dell'incarico (difficilmente configurabile, nel caso di specie, visto che si parla di *excusatio* già *recepta*), bensì l'inserimento del proprio nome nell'urna, in vista della successiva estrazione che lo avrebbe visto così prescelto per l'ufficio accusatorio. Da una diversa angolazione A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., 562, il quale ipotizza che il sorteggio potesse essere una sorta di ‘sostituto’ della *divinatio* del periodo repubblicano. A suo avviso si tratterebbe, quindi, di un modo per scegliere tra più persone che hanno manifestato la loro disponibilità a sostenere l'accusa.

contemporaneamente con le sue cariche pubbliche⁴¹. Fu Baehrens il primo a contestare una siffatta interpretazione, evidenziando come l'avverbio *promiscue* debba essere più correttamente riferito ad una indiscriminata assunzione di incarichi⁴², esclusa da Plinio – come abbiamo appena avuto modo di vedere – anche in *ep.* 6.29.1-3.

Questo modo di intendere il passo, oggi di gran lunga maggioritario, è senz'altro da condividere⁴³.

Il fatto che l'autore, una volta chiamato all'incarico di *praefectus aerarii Saturni*, senta la necessità di astenersi dal patrocinio non deve, infatti, essere ricondotto ad una sorta di 'incompatibilità' dell'ufficio forense con la carica pubblica⁴⁴ e si spiega, invece, perfettamente per un verso con la necessità di attendere al meglio a questo *officium laboriosissimum et maximum*⁴⁵, che imponeva l'esame e la decisione di innumerevoli pratiche⁴⁶ e che, se ben svolto, poteva costituire (come in effetti costituì) un ottimo viatico verso l'agognata carica consolare, per altro verso con l'esigenza di non assumere incarichi difensivi che non avrebbero potuto essere onorati con il massimo impegno⁴⁷.

Dopo non molto tempo i legati della Betica, già vittoriosamente assistita anni prima dall'epistografo (insieme ad Erennio Senecione) nel difficile processo a Bebio Massa⁴⁸, avevano richiesto espressamente al senato che venisse loro affidato il

⁴¹ Cfr. W. OTTO, *Zur Lebensgeschichte des jüngeren Plinius*, in *Sitzungsberichte der Bayer. Akad. Wiss., Philosoph.-philol. und hist. Klasse*, 1919 (10. Abh.), 44.

⁴² Cfr. W.A. BAEHRENS, *Zur Prätur des jüngeren Plinius*, in *Hermes*, 58, 1923, 107.

⁴³ Cfr. F. PROCCHI, *Plinio il Giovane e la difesa*, cit., 47 s. e nt. 114.

⁴⁴ Su cui v. oltre, § 4.

⁴⁵ Plin. *pan.* 91.1.

⁴⁶ Plin. *ep.* 1.10.9.

⁴⁷ V. oltre, § 3.

⁴⁸ V. oltre, § 5.

medesimo patrono ed avevano dovuto fare i conti con la medesima *causa excusationis*:

Plin. ep. 3.4.2-3: 2. ... *Cum publicum opus mea pecunia incobaturus in Tuscos excucurrissem, accepto ut praefectus aerari commeatu, legati provinciae Baeticae, questuri de proconsulatu Caecili Classici, advocatum me a senatu petiverunt.* 3. *Collegae optimi meique amantissimi, de communis officii necessitatibus praelocuti, excusare me et eximere temptarunt. Factum est senatus consultum perquam honorificum, ut darer provincialibus patronus si ab ipso me impetrassent.*

Mentre, infatti, Plinio aveva fatto una corsa in Toscana, dopo aver ottenuto un congedo quale prefetto dell'erario, per dare inizio a dei lavori pubblici da lui finanziati, gli inviati della provincia che volevano mettere sotto processo il proconsolato di Cecilio Classico⁴⁹ avevano chiesto espressamente al consesso dei *patres* di essere assistiti da lui e, a fronte delle obiezioni formulate dai

⁴⁹ Sulla persona di Cecilio Classico (che spirerà prima della conclusione del processo, forse dandosi la morte per evitare il disonore della condanna) e sulle vicende processuali legate all'incriminazione del suo proconsolato, mi limito a rinviare a A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., 231; C. VENTURINI, *Uxor socia*. *Appunti in margine a D. 1.16.4.2*, in *Iura*, 32, 1981, 106-129, ora in ID., *Damnatio iudicium*, Pisa, 2008, 95 ss.; L. FANIZZA, *Il crimine e la morte del reo*, in *MEFRA*, 96, 1984, 688 ss. e nt. 44; U. LAFFI, *La morte del reo nel procedimento 'de repetundis'*, in *Studi in onore di A. Garzanti*, a cura di C. Stella e A. Valvo, Brescia, 1996, 242 ss., ora in ID., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001, 570 ss.; S. LEFEBVRE, *Les advocats de la Bétique entre 93 et 99. Pline le Jeune était-il un patron de province?*, in *CCGG*, 13, 2002, 65 ss.; O. ROBINSON, *Penal Practice*, cit., 86 ss.; L. BABLITZ, *The Selection*, cit., 199 ss.; I.G. MASTROROSA, *La pratica*, cit., 137 s.; A. SCHILLING, *Poena*, cit., 279 ss.; C. CASCIONE, *Nota minima sulla responsabilità dei 'ministri' per 'repetundae'*, in *Estudios em Homenagem a L.F. Corrêa*, coord. S. Corrêa Fattori, R. Corrêa Lofrano, J.L. Nassif Magalhães Serretti, Brasil, 2014, 41 ss.; R. WINSBURY, *Pliny*, cit., 82 ss.

collegi più affezionati, era stato emesso un senatoconsulto, assai onorifico, che lo assegnava quale patrono ai provinciali sotto riserva della di lui accettazione.

Si dovette quindi attendere il ritorno a Roma dell'interessato ed i legati furono introdotti una seconda volta in senato per sciogliere questo nodo:

Plin. ep. 3.4.4: *Legati rursus inducti iterum me iam praesentem advocatum postulaverunt, implorantes fidem meam quam essent contra Massam Baebium experti, allegantes patrocini foedus. Secuta est senatus clarissima assensio, quae solet decreta praecurrere. Tum ego 'Desino' inquam, 'patres conscripti, putare me iustas excusationis causas attulisse'. Placuit et modestia sermonis et ratio.*

A fronte delle insistenze dei Betici che si appellavano al suo senso del dovere (*fides*) facendo leva sul vincolo professionale (*foedus patrocini*) da lui contratto nei loro confronti in occasione della precedente difesa⁵⁰, il Comasco non poté che mutare opinione – con plauso generale – rinunciando a far valere le ragioni precedentemente addotte per essere esentato dall'ufficio difensivo⁵¹.

3. *I doveri di adeguata formazione professionale, di competenza nell'assunzione degli incarichi e di diligenza nell'adempimento all'ufficio difensivo*

Altro cardine della moderna deontologia forense è rappresentato,

⁵⁰ A tal proposito v. I.G. MASTROROSA, *La pratica*, cit., 144, ove si evidenziano le peculiarità del *foedus* del patrocinio e della *fides* del rapporto intercorrente tra avvocato e cliente.

⁵¹ Cfr. M. YSCHARD, *La mission d'avocat dans la Rome impériale d'après la correspondance de Pline le Jeune*, in *Criminocorpus*, 2016, 16, consultabile on line alla URL : <http://journals.openedition.org/criminocorpus/3328>.

per un verso, dall'irrinunciabile precostituzione di un bagaglio tecnico-giuridico, oltre che 'etico-culturale', idoneo alla trattazione degli incarichi professionali che si intende accettare e, per altro verso, dal diligente adempimento dei mandati difensivi assunti. Tali principi sono declinati, nelle varie sfaccettature, dagli artt. 9, comma 1 (ove i doveri di diligenza e competenza sono posti sullo stesso piano di quello di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, in quanto parimenti strumentali all'osservanza del rilievo costituzionale e sociale del diritto di difesa), 12 (espressamente dedicato al dovere di diligenza), 14 (divieto di accettare incarichi che non si è in grado di svolgere con adeguata competenza) e 15 (dovere di aggiornamento professionale e formazione continua).

La necessità di un'adeguata formazione e di un costante aggiornamento per l'oratore era affermata chiaramente già da Cicerone⁵² e Quintiliano⁵³: non a caso l'auspicabile capacità di improvvisazione del patrono viene ritenuta dal maestro spagnolo *maximus vero studiorum fructus*⁵⁴, con particolare riguardo alle conoscenze irrinunciabili per padroneggiare tutti gli aspetti tecnici di una questione giuridica o di una controversia giudiziaria:

Quint. *inst.* 12.3.1: *Iuris quoque civilis necessaria huic viro scientia est et morum ac religionum eius rei publicae quam capesset.*

Tacito è ancora più preciso nell'enumerare le ragioni dello scadimento dell'eloquenza dei suoi giorni rispetto a quella, esemplare, degli antichi oratori:

⁵² Sul punto v. P. CERAMI, *Le radici*, cit., 298 s.

⁵³ Cfr. A. BELLODI ANSALONI, *L'arte*, cit., 93.

⁵⁴ Quint. *inst.* 10.7.1. V. anche 12.3.2-4.

Tac. *dial.* 32: ... *Quod adeo negligitur ab horum temporum disertis, ut in actionibus eorum huius quoque quotidiani sermonis foeda ac pudenda vitia deprehendantur; ut ignorent leges, non teneant senatus consulta, ius [huius] civitatis ultro derideant, sapientiae vero studium et praecepta prudentium penitus reformident. In paucissimos sensus et angustas sententias detrudunt eloquentiam velut expulsam regno suo, ut quae olim omnium artium domina pulcherrimo comitatu pectora implebat, nunc circumcisa et amputata, sine apparatu, sine honore, paene dixerim sine ingenuitate, quasi una ex sordidissimis artificiis discatur. ...*

Gli abili parlatori contemporanei sono colpevoli, agli occhi dell'autore, di trascurare la propria formazione culturale al punto che si possono cogliere, nelle loro arringhe, alcune pecche turpi e vergognose, tipiche della parlata quotidiana; essi ignorano persino le leggi, non ricordano i senatoconsulti, giungono a mettere in ridicolo lo *ius civitatis*, dimostrando senso di ripugnanza per lo studio della filosofia e per gli insegnamenti dei dotti. Secondo Tacito, oratori di tal fatta finiscono per degradare l'eloquenza a poche idee e a meschine espressioni, esiliandola quasi dal suo regno, tanto che oggi, rimpicciolita, amputata, senza dignità e senza onore, quasi privata della nobiltà che le deriva dalla nascita, viene insegnata come uno dei mestieri più volgari quella che un tempo, signora di tutte le arti, riempiva i cuori assieme al suo seguito meraviglioso di dottrine.

Plinio, dal canto suo, non esita a denunciare con sconforto il malcostume dei tempi moderni, in cui novizi inadeguati al ruolo non esitano ad assumere la difesa di cause centumvirali⁵⁵:

Plin. *ep.* 2.14.2: *Ad hoc pauci cum quibus iuvat dicere; ceteri audaces atque etiam magna ex parte adolescentuli obscuro ad declamandum huc*

⁵⁵ Cfr. D.A. MIGNOT, *Pline*, cit., 297.

transierunt, tam irreverenter et temere, ut mihi Atilius noster expresse dixisse videatur, sic in foro pueros a centumviralibus causis auspicari, ut ab Homero in scholis. Nam hic quoque ut illic primum coepit esse quod maximum est.

A giudizio dell'epistolografo, infatti, sono ormai pochi i colleghi con cui si provi gusto a condurre un dibattito; tutti gli altri sono sfrontati ed in gran parte si tratta, addirittura, di ragazzotti sconosciuti, passati in quei luoghi per esibire le loro prove di declamazione. Si comportano con tale petulanza ed avventatezza che, a suo avviso, l'amico Atilio aveva colpito felicemente nel segno quando aveva detto che i marmocchi in tribunale esordivano con le cause centumvirali, come nelle scuole con Omero, in entrambi i casi consolidando l'abitudine di incominciare da ciò che è più impegnativo.

La comparazione diacronica consente, inoltre, di affrontare un'altra questione deontologica strettamente correlata al dovere di astensione per il patrono di fronte a cause che eccedano le proprie capacità.

Il dovere di non «accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza»⁵⁶ dovrebbe, infatti, comportare per l'avvocato non solo l'obbligo di indirizzare l'assistito ad un professionista che possa vantare preparazione ed esperienza adeguate alla causa da trattare, ma anche il dovere di evitare qualsiasi forma, per così dire, di 'condizionamento' del collega nella fase di studio della controversia.

Quintiliano ha ben presente gli inconvenienti che possono derivare al patrono che decida di prestar fede a chi rientri in quella che viene giustamente dipinta come una deprecabile categoria forense: quel genere di avvocati, *qui se non posse agere confitentur, deinde faciunt id quod in agendo difficillimum*, arrogandosi il diritto di valutare

⁵⁶ Così art. 14 (*Dovere di competenza*).

che cosa si debba dire, dissimulare, schivare, mutare e persino inventare⁵⁷.

Quint. inst. 12.8.6: Hi porro non tantum nocerent si omnia scriberent uti gesta sunt; nunc consilium et colores adiciunt et aliqua peiora veris, quae plerique cum acceperunt inmutare nefas habent, et velut themata in scholis posita custodiunt: deinde deprenduntur, et causam quam discere ex suis litigatoribus noluerunt ex adversariis discunt.

D'altro canto, essi non arrecherebbero tanto danno, se si limitassero a mettere per iscritto tutte le circostanze, così come sono avvenute. Il problema consiste, tuttavia, nel fatto che essi aggiungono il proprio pensiero circa la strategia da adottare nella conduzione della causa, il colorito ed alcuni elementi peggiori della realtà stessa, che i più, una volta recepiti, ritengono di non poter in alcun modo mutare e che osservano come se fossero temi di una declamazione scolastica; poi sono smascherati e vengono a conoscere dalla controparte i reali termini della controversia che non hanno voluto apprendere dai propri assistiti.

L'acritica condivisione delle idee del collega che non ha ritenuto di poter accettare un incarico integra, pertanto, una mancanza di diligenza da parte del patrono che è chiamato a difendere in giudizio la parte assistita.

Se, infatti, la competenza attiene prima di tutto al piano della formazione dell'oratore e contribuisce a guidarlo nella scelta degli

⁵⁷ *Quint. inst. 12.8.5: Pessimae vero consuetudinis libellis esse contentum, quos componit aut litigator, qui confugit ad patronum quia liti ipse non sufficit, aut aliquis ex eo genere advocatorum qui se non posse agere confitentur, deinde faciunt id quod est in agendo difficillimum. Nam qui iudicare quid dicendum, quid dissimulandum, quid declinandum mutandum fingendum etiam sit potest cur non sit orator, quando, quod difficilium est, oratorem facit?*

incarichi da accettare, nella fase esecutiva di un mandato assunto entra in gioco il profilo della ‘diligente’ esecuzione del medesimo.

Come già ricordava l’Arpinate, la diligenza del patrono si manifesta, prima di tutto, *in descendis*: lo studio della causa costituisce, a ben vedere, il fondamento dell’oratoria⁵⁸. Ciononostante, dice Quintiliano, pochissimi se ne preoccupano⁵⁹.

Molti patroni, infatti, paiono interessati più all’esibizione della propria facondia, che non alla reale difesa dei loro assistiti, e – così facendo – si macchiano di negligenza:

Quint. *inst.* 12.8.2: *Nam ut taceam de negligentibus, quorum nihil refert ubi litium cardo vertatur dum sint quae vel extra causam ex personis aut communi tractatu locorum occasionem clamandi largiantur: ...*

Vengono infatti ritenuti ‘negligenti’ tutti quegli avvocati ai quali non importa affatto quale questione costituisca il cardine della controversia, purché vi siano argomenti derivati dai caratteri o dai luoghi comuni, anche privi di rapporti con la causa, che diano loro l’occasione per schiamazzare.

Ponendosi anche a questo proposito nel solco degli insegnamenti del maestro, Plinio – benché schierato decisamente a favore di quei retori che prediligono uno stile sobrio ed equilibrato⁶⁰ – non manca di censurare l’inaccettabile sciatteria di

⁵⁸ Sul punto v. P. CERAMI, *Le radici*, cit., 298.

⁵⁹ Quint. *inst.* 12.8.1: *Proxima descendae causae ratio, quod est orationis fundamentum. Neque enim quisquam tam ingenio tenui reperietur qui, cum omnia quae sunt in causa diligenter cognoverit, ad docendum certe iudicem non sufficiat. Sed eius rei paucissimis cura est.*

⁶⁰ Circa la posizione di Plinio rispetto all’oratoria giudiziaria del proprio tempo ed in merito al coevo dibattito tra i sostenitori della *brevitas* ed i fautori dell’*amplitudo*, mi permetto di rinviare a F. PROCCHI, *Plinio il Giovane e la difesa*, cit., 58 ss. ed alla letteratura ivi discussa.

quei difensori che si accontentano di trattare sbrigativamente e approssimativamente questioni ingarbugliate da cui dipendono le sorti del giudizio:

Plin. *ep.* 1.20.1-3: 1. *Frequens mihi disputatio est cum quodam docto homine et perito, cui nihil aequae in causis agendis ut brevitatis placet.* 2. *Quam ego custodiendam esse confiteor, si causa permittat: alioqui praevaricatio est transire dicenda, praevaricatio etiam cursim et breviter attingere quae sint inculcanda infigenda repetenda.* 3. *Nam plerisque longiore tractatu vis quaedam et pondus accedit, utque corpori ferrum, sic oratio animo non ictu magis quam mira imprimitur.*

Essendogli capitato frequentemente di discutere con una persona colta ed esperta, che nell’oratoria forense niente apprezzava più della concisione, l’autore sottopose la questione all’autorità dell’amico e collega Cornelio Tacito⁶¹, evidenziando come – a proprio avviso – ci si dovesse attenere ad essa solo quando la causa lo permettesse. In caso contrario – a giudizio del Comasco – sarebbe una *praevaricatio*⁶² tanto tralasciare ciò che

⁶¹ Plin. *ep.* 1.20.24-25: 24. *Haec est adhuc sententia mea, quam mutabo si dissenseris tu; sed plane cur dissentias explices rogo. Quamvis enim cedere auctoritati tuae debeam, rectius tamen arbitror in tanta re ratione quam auctoritate superari.* 25. *Proinde, si non errare videor, id ipsum quam voles brevi epistula, sed tamen scribe – confirmabis enim iudicium meum –; si erraro, longissimam para. Num corrumpe te, qui tibi si mihi accederes brevis epistulae necessitatem, si dissentires longissimae imposui? Vale.*

⁶² Come noto, nella sua originaria accezione il termine in questione valeva ad indicare, nell’ambito di un *iudicium publicum*, l’accordo fraudolento (fra l’imputato e l’accusatore) inteso ad escludere altri temibili *delatores*, affidando la promozione del giudizio ad un soggetto colluso e compiacente, disposto a ‘tradire’ la natura e le finalità del proprio ruolo: sul punto v., per tutti, J.-M. DAVID, *Le patronat*, cit., 107 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*², Milano, 1998, 181. In questa epistola di Plinio, invece, la *praevaricatio* pare invocata dall’autore per stigmatizzare la sciatteria del patrono che non

dovrebbe essere detto, quanto toccare di corsa ed alla spiccia ciò che dovesse essere inculcato, piantato, ripetuto. Infatti, nella maggior parte dei casi, gli argomenti acquistano una forza ed un’efficacia particolari quando vengono approfonditi senza fretta e, come un ferro in un corpo, così un discorso non penetra tanto nella mente in seguito ad un colpo, quanto per un’azione protratta nel tempo.

Nel riferire l’esito delle complesse vicende processuali dei complici di Cecilio Classico⁶³, accusati davanti al senato dai Betici con il patrocinio dello stesso Plinio e di Luceio Albino, il Nostro mostra come i doveri di diligenza dei patroni dell’accusa siano i medesimi di quelli della difesa.

avesse trattato o, quanto meno, avesse consapevolmente omissivo di sviluppare tutti gli argomenti difensivi a favore del proprio assistito: cfr. J.-M. DAVID, *Pline*, cit., 253; M. YSCHARD, *La mission*, cit., 12 e 21. Già Quintiliano, del resto, ci è testimone dell’impiego del termine, in ambito retorico, al di fuori dell’originario campo semantico, per indicare un difetto di onestà intollerabile in chi ambisca al sacro titolo di oratore. V., ad es., Quint. *inst.* 12.1.24: *An ei qui ad defendendas causas advocatur non est opus fide quam neque cupiditas corrumpat nec gratia avertat nec metus frangat: sed proditorem transfugam praevaricatorem donabimus oratoris illo sacro nomine? Quod si mediocribus etiam patronis convenit haec quae vulgo dicitur bonitas, cur non orator ille, qui nondum fuit sed potest esse, tam sit moribus quam dicendi virtute perfectus?* Per Ulpiano (6 *ad ed. praet.* D. 47.15.1.1) l’avvocato compiacente non può esser propriamente detto *praevaricator*, ma la presa di posizione del giurista di Tiro ci è comunque testimone, per l’età classica avanzata, di un concomitante impiego del lemma in questione, volto ad indicare l’infedele patrocinio dell’*advocatus*, la cui punizione doveva essere attuata *extra ordinem*. Per una più dettagliata analisi dei termini della questione, mi permetto di rinviare a F. PROCCHI, *Plinio il Giovane ed il processo di Bebio Massa*, in *BIDR*, 111, 2017, 180 ss.

⁶³ V. sopra, § 2 e nt. 49.

Sono, infatti, la solerzia, lo scrupolo e la tenacia le virtù espressamente riconosciute agli avvocati dei provinciali dal senatoconsulto che decise le sorti degli imputati⁶⁴:

Plin. *ep.* 3.9.23: *Eodem senatus consulto industria fides constantia nostra plenissimo testimonio comprobata est, dignum solumque par pretium tanti laboris.*

Pare, infine, difficilmente obiettabile che ricchezza e varietà di argomenti difensivi sapientemente sviluppati possano valere ad aumentare la possibilità di far breccia nei giudici, soprattutto quando gli avvocati siano chiamati a trattare i casi più complessi.

4. *Il dovere di evitare incompatibilità, nonché ogni possibile ‘conflitto’ con gli interessi della parte assistita*

L’art. 6 del codice deontologico forense prevede il dovere di evitare ogni e qualsiasi forma di incompatibilità: non solo le attività inconciliabili con la permanenza dell’iscrizione all’albo (le incompatibilità ccdd. ‘formali’, di cui si occupa il primo comma) ma anche (e più in generale) tutte le attività «comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense» (incompatibilità ‘sostanziali’ di cui al secondo comma della medesima disposizione).

Inoltre, a prescindere da incompatibilità ‘formali’ o ‘sostanziali’, l’art. 24 del medesimo codice prevede che l’avvocato debba astenersi dal prestare la propria attività professionale tutte le

⁶⁴ Sulla nozione di *fides*, *constantia* e *diligentia* dell’oratore, cfr. J.-M. DAVID, *Le patronat*, cit., 67 ss.; ID., *Déontologie*, cit., 91 ss.; P. CERAMI, *Le radici*, cit., 298 ss.; D.A. MIGNOT, *Pline*, cit., 295 s. V. anche sopra, § 2 e nt. 50.

volte in cui essa possa determinare un conflitto di interessi con l’assistito o, più in generale, rischi di interferire con lo svolgimento di un altro incarico, anche non professionale.

Tali previsioni valorizzano, nel loro complesso, la necessità ‘etica’ di assicurare all’assistito una difesa scevra da condizionamenti, anche solo astrattamente configurabili.

Ad esigenze di questo tipo mi pare in qualche modo ispirata la decisione del Comasco di non trattare cause mentre era investito della *tribunicia potestas*.

A Pompeo Falcone⁶⁵, che gli chiede se debba o meno trattare delle cause durante il proprio tribunato, l’autore risponde che tutto dipende dal voler intendere questa carica come una «vana ombra» e «una parola svuotata della sua autorità» oppure come una *sacrosancta potestas*, che nessuno ha il diritto di svilire, nemmeno chi ne è investito⁶⁶. Segue, poi, l’illustrazione del proprio *exemplum*⁶⁷:

Plin. *ep.* 1.23.2-4: 2. *Ipse cum tribunus essem, erraverim fortasse, qui me esse aliquid putavi, sed, tamquam essem, abstinui causis agendis; primum quod deforme arbitrabar, cui adsurgere cui loco cedere omnes oporteret, hunc omnibus sedentibus stare; et, qui iubere posset tacere quemcumque, huic silentium clepsydra indicii; et, quem interfari nefas esset, hunc etiam convicia audire et, si inulta pateretur, inertem, si ulcisceretur, insolentem videri. 3. Erat hic quoque aestus ante oculos, si forte me appellasset vel ille, cui adessem, vel*

⁶⁵ Verosimilmente si tratta del tribuno del 97 d.C., citato anche in *ep.* 9.13.19, cioè Q. Roscio Celio Murena Pompeo Falcone. Cfr. A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., 139 s. e 497.

⁶⁶ Plin. *ep.* 1.23.1: *Consulis an existimem te in tribunatu causas agere debere. Plurimum refert, quid esse tribunatum putes, inanem umbram et sine honore nomen an potestatem sacrosanctam, et quam in ordinem cogi ut a nullo ita ne a se quidem deceat.*

⁶⁷ Sulla tendenza di Plinio a rappresentare le proprie attività come *facta* virtuosi, v. R. GAZICH, *Retorica dell’esemplarità nelle ‘lettere’ di Plinio*, in *‘Plinius’ der Jüngere*, cit., 123 ss., *praecipue* 134 ss.

ille, quem contra, intercederem et auxilium ferrem, an quiescerem sileremque et quasi eiurato magistratu privatum ipse me facerem. 4. His rationibus motus malui me tribunum omnibus exhibere quam paucis advocatum.

Credendo fermamente – forse a torto – nella dignità della carica ricoperta, Plinio riferisce che si astenne dal trattar cause: prima di tutto perché giudicava indecoroso che il magistrato innanzi al quale tutti dovevano cedere il passo se ne stesse in piedi mentre tutti gli altri sedevano, che colui che poteva far tacere chiunque fosse ridotto al silenzio dalla clessidra e che il titolare della *tribunicia potestas*, che sarebbe stato sacrilego interrompere mentre parlava, dovesse sentirsi rivolgere anche degli insulti, così da sembrare che fosse stolto, se li lasciava impuniti, e che abusasse del suo potere se invece li puniva. Innanzi agli occhi gli si era profilata anche questa prospettiva penosa e sconcertante: se per caso si fosse appellato a lui o il suo cliente o la parte avversa, avrebbe dovuto far valere le prerogative della sua carica e prestare il proprio *auxilium*, oppure rimanere inerte e silente e, come se non fosse più magistrato, ridursi da solo alla condizione di privato cittadino? Colpito da queste considerazioni, aveva preferito fare il tribuno per tutti, piuttosto che l'avvocato per pochi.

L'autore pare, quindi, prendere in considerazione prima di tutto (*ep.* 1.23.2) le sicure 'antinomie' dei due *officia*, analizzando in seconda battuta (*ep.* 1.23.3) ipotesi di 'conflitto di interessi' solo potenziali, la cui mera eventualità non vale ad escludere la rilevanza delle stesse sotto il profilo 'deontologico'.

Il discorso si conclude (*ep.* 1.23.4) con un'esemplare *sententia*, dal tono moraleggiante, in cui l'*exemplum*, frutto di uno scrupolo personale, è fornito al giovane amico essenzialmente come *regula* cui uniformarsi.

Nella visione dell'epistolografo, tuttavia, l'avvocato rimane libero di dar corso al bilanciamento delle condizioni del caso

concreto e si riserva il diritto di superare anche potenziali conflitti di interesse quando l'assunzione di una difesa sia dettata, in concreto, da ragioni poziori.

Così egli non esitò ad accettare l'assistenza in giudizio a Corellia, figlia del defunto Corellio alla cui memoria era devotissimo⁶⁸, contro Caio Cecilio, console designato:

Plin. ep. 4.17.2-4: 2. *An ego tueri Corelli filiam dubitem? Est quidem mihi cum isto, contra quem me advocas, non plane familiaris sed tamen amicitia.* 3. *Accedit huc dignitas hominis atque hic ipse cui destinatus est honor, cuius nobis hoc maior agenda reverentia est, quod iam illo functi sumus. Naturale est enim ut ea, quae quis adeptus est ipse, quam amplissima existimari velit.* 4. *Sed mihi cogitanti adfuturum me Corelli filiae omnia ista frigida et inania videntur.*

⁶⁸ L'epistola costituisce l'occasione per tracciare un vero e proprio *elogium* del personaggio. V. Plin. ep. 4.17.4-9: 4. *Obversatur oculis ille vir quo neminem aetas nostra graviolem sanctiolem subtiliolem tulit, quem ego cum ex admiratione diligere coepissem, quod evenire contra solet, magis admiratus sum postquam penitus inspexi.* 5. *Inspexi enim penitus: nihil a me ille secretum, non iocularis non serium, non triste non laetum.* 6. *Adulescentulus eram, et iam mihi ab illo honor atque etiam - audebo dicere - reverentia ut aequali habebatur. Ille meus in petendis honoribus suffragator et testis, ille in incohendis deductor et comes, ille in gerendis consiliator et rector; ille denique in omnibus officiis nostris, quamquam et imbecillus et senior, quasi iuvenis et validus conspiciebatur.* 7. *Quantum ille famae meae domi in publico, quantum etiam apud principem astruxit!* 8. *Nam cum forte de bonis iuvenibus apud Nervam imperatorem sermo incidisset, et plerique me laudibus ferrent, paulisper se intra silentium tenuit, quod illi plurimum auctoritatis addebat; deinde gravitate quam noras: 'Necesse est' inquit 'parcius laudem Secundum, quia nihil nisi ex consilio meo facit.'* 9. *Qua voce tribuit mihi quantum petere voto immodicum erat, nihil me facere non sapientissime, cum omnia ex consilio sapientissimi viri facerem. Quin etiam moriens filiae suae - ipsa solet praedicare -: 'Multos quidem amicos tibi ut longiore vita paravi, praecipuos tamen Secundum et Cornutum.'*

A Clusinio Gallo⁶⁹ che lo sollecitava a questo proposito Plinio non esita a rispondere affermativamente con la formulazione di una domanda retorica. Certo non mancavano motivi di inopportunità nell'assunzione dell'incarico difensivo: si doveva agire in giudizio contro una persona con la quale, al di fuori da rapporti di intimità, pur sussistevano vincoli di 'amicizia'⁷⁰ ed a ciò si aggiungeva l'alta considerazione di cui la stessa controparte godeva ed anche la magistratura cui essa era destinata, per la quale il Comasco doveva avere tanto maggior riguardo, in quanto l'aveva già ricoperta in prima persona. Pare, infatti, naturale che si desideri veder apprezzati il più possibile gli onori di cui noi stessi siamo stati insigniti in passato. Ma al solo pensiero che si trattava di assistere la figlia di Corellio, tutte queste considerazioni gli parvero fredde e vane.

Nel caso di specie il potenziale 'conflitto di interessi' ed i rischi connessi all'accettazione del mandato difensivo contro un personaggio del genere sono ben chiari all'autore, che, tuttavia, pare estremamente lucido e risoluto nella propria scelta. Del resto, nell'ambito della classe dirigente romana, situazioni del genere non dovevano certo essere inusuali⁷¹.

Nell'affettuoso e grato ricordo del padre, Plinio comprende quindi di dover far in modo di non lasciar pensare che in nulla egli abbia tradito la fiducia⁷² di quell'uomo di prim'ordine:

⁶⁹ Per i personaggi in questione, v. A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., 294.

⁷⁰ Sul punto cfr. M. YSCHARD, *La mission*, cit., 4.

⁷¹ Cfr. D.A. MIGNOT, *Pline*, cit., 286. V. anche J. HELLEGOUARCH'H, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*, Paris, 1972, 71 ss.

⁷² Cfr. M. YSCHARD, *La mission*, cit., 4, ove si evidenzia – tra l'altro - che «dans le contrat social tacite d'échanges de services qui liait Pline à Corellius, Corellia figure comme son ayant-droit: dès lors, l'assister en justice devenait un acte à la fois naturel et nécessaire».

Plin. *ep.* 4.17.10-11: 10. *Quod cum recordor, intellego mihi laborandum, ne qua parte videar hanc de me fiduciam providentissimi viri destituisse.* 11. *Quare ego vero Corelliae adero promptissime nec subire offensas recusabo; quamquam non solum veniam me verum etiam laudem apud istum ipsum, a quo – ut ais – nova lis fortasse ut feminae intenditur, arbitror consecuturum, si haec eadem in actione, latius scilicet et uberius quam epistularum angustiae sinunt, vel in excusationem vel etiam commendationem meam dixero.*

Tali motivazioni inducono, pertanto, l'autore non solo ad assistere Corellia con il massimo zelo e senza timore di subirne speciose conseguenze, ma anche a confidare che il proprio comportamento, se nella sua arringa saprà esporle con abbondanza maggiore di quella che gli angusti limiti di una lettera possono concedere, sarà giustificato ed apprezzato.

5. *Il rapporto di colleganza in caso di difesa congiunta*

Il generale dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi, declinato nell'art. 19 del codice deontologico⁷³, trova una significativa puntualizzazione nell'art. 46 che è chiamato a 'bilanciare' il rapporto di colleganza con il dovere di difesa nel processo. Per quel che concerne i casi di difesa congiunta, quest'ultima disposizione si premura di individuare, in particolare, taluni doveri funzionali alla «effettiva condivisione della difesa»⁷⁴.

⁷³ Art. 19 (*Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi*): «L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a lealtà e correttezza».

⁷⁴ Art. 46, comma 6, cod. deont.: «L'avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare il codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto

A tale proposito l'esperienza professionale di Plinio il Giovane consente di affrontare la questione in una duplice prospettiva: quella dell'effettiva condivisione tra i codifensori di eventuali 'rischi' connessi all'esercizio dell'ufficio e quella della piena e leale collaborazione nella realizzazione di una strategia difensiva che possa effettivamente giovare della sinergia di due patroni nella tutela degli interessi della parte assistita.

Con riferimento alla prima questione, soccorre il racconto dell'epistolografo in merito ai fatti occorsi una volta che la *cognitio senatus* contro Bebio Massa era giunta al termine. Plinio non fornisce particolari indicazioni circa lo svolgimento di questo processo, limitandosi a riferire di essere stato scelto dal consesso dei *patres* insieme a Erennio Senecione per patrocinare l'accusa dei Beticici contro l'imputato, che era stato poi effettivamente ritenuto colpevole di *repetundae cum saevitia*⁷⁵:

Plin. ep. 7.33.4: *Dederat me senatus cum Herennio Senecione advocatum provinciae Baeticae contra Baebium Massam, damnatoque Massa censuerat, ut bona eius publice custodirentur...*

Il riferimento di Plinio ad una delibera del senato (successiva alla condanna e verosimilmente precedente alla precisa *aestimatio* del maltolto) tesa a garantire la pubblica *custodia* dei beni di Massa

dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della difesa».

⁷⁵ Per l'illustrazione delle varie questioni inerenti il processo a carico di Bebio Massa e le vicende successive alla sua condanna da parte del senato, mi permetto di rinviare a F. PROCCHI, *Plinio il Giovane ed il processo*, cit., 149-184. V. anche D.A. MIGNOT, *Pline*, cit., 287; A. SCHILLING, *Poena*, cit., 273 s.; R. WINSBURY, *Pliny*, cit., 78 ss.

che rimanevano, quindi, di proprietà del condannato, induce a ritenere che egli fosse stato *relegatus*⁷⁶.

Sherwin-White ha peraltro notato la stretta consonanza con la misura di preventiva garanzia patrimoniale a favore dei danneggiati prevista dalla l. 57 delle *Tabulae Bembinae* (... *bona eius facito publice possideantur conq [uerantur ueneant. ...]*) per il caso in cui [... *p]raedes datei non erunt* ed ha tratto da ciò la conferma della condanna di Massa all'allontanamento dall'Italia⁷⁷.

È altresì lecito supporre che analoghe disposizioni fossero presenti nella *lex Iulia* del 59 a.C.⁷⁸ che rimase, come noto, il testo legislativo di riferimento in materia di *repetundae* anche per tutta l'età imperiale.

Il racconto pliniano induce a ritenere che nell'alto principato i consoli assumessero in prima persona⁷⁹ la *custodia* dei beni dei

⁷⁶ *L'interdictio aqua et igni* che veniva pronunciata a carico del cittadino che prendeva la via dell'esilio per evitare una condanna capitale avrebbe, invece, comportato per il condannato la *bonorum publicatio* ed anche in caso di *deportatio* sarebbe necessariamente scattata la confisca totale del patrimonio a titolo di pena accessoria. Sul punto cfr., per tutti, B. SANTALUCIA, *La situazione patrimoniale dei deportati 'in insulam'*, in *'Iuris vincula'*. *Studi in onore di M. Talamanca*, VII, Napoli, 2001, 173 ss. (ora in ID., *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2010, 407 ss.).

⁷⁷ Cfr. A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., 445: «the financial provision proves that Massa was merely relegated, since his goods were not confiscated, only protected, whereas, if he had remained in Italy, the step would not have been necessary. He would then have provided pledges to the *Aerarium*, much as in the procedure laid down by the old *Lex Acilia* (57-58), and would only have been sold up if he failed to satisfy the plaintiffs».

⁷⁸ Cfr. P.A. BRUNT, *Charges of Provincial Maladministration under the Early Principate*, in *Historia*, 10, 1961, 195: «there were similar provisions in the *lex Julia* (*Rab. Post.* 37)».

⁷⁹ Cfr. P.A. BRUNT, *Charges*, cit., 195.

relegati o, piuttosto, che essi provvedessero alla nomina di custodi chiamati ad operare sotto la loro supervisione⁸⁰:

Plin. *ep.* 7.33.4: ... *Senecio, cum explorasset consules postulationibus vacaturos, convenit me et «qua concordia» inquit «iniunctam nobis accusationem exsecuti sumus, hac adeamus consules petamusque, ne bona dissipari sinant, quorum esse in custodia debent!».*

Erennio Senecione, avendo subodorato che i consoli si sarebbero occupati dei reclami, dovette temere che Massa riuscisse a recuperare i propri beni prima che i provinciali avessero ottenuto la restituzione del maltolto⁸¹; si rivolse, quindi, a Plinio e gli chiese di condividere, con la medesima intesa con cui avevano portato a buon fine l'accusa loro affidata, l'iniziativa di adire i sommi

⁸⁰ Cfr. A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., 445, il quale pensa alla nomina di specifici *tutores*; R.A. BAUMAN, *‘Impietas in Principem’*. *A Study of Treason against the Roman Emperor with Special Reference to the First Century A.D.*, München, 1974, 34, nt. 65, ritiene, invece, che tale compito sia rimasto appannaggio dei questori; D. HENNIG, *Zu ‘Plinius’ ep. 7, 33*, in *Historia*, 27, 1978, 247, dal canto suo, lascia aperta la questione: «die Konsuln wurden also in ihre Pflicht gemahnt, ein wachsames Auge auf diejenigen zu haben, die mit der Verwaltung des zur Befriedigung der Ansprüche der Provinzialen beschlagnahmten Vermögens beauftragt worden waren. Ob es sich dabei um Quaestoren oder um eigens bestellte Tutoren gehandelt hat, muß dahingestellt bleiben».

⁸¹ Le preoccupazioni del senatore spagnolo paiono ragionevoli, se solo si consideri – ad esempio – che nel caso a lui ben noto di L. Valerio Liciniano, prima della *publicatio bonorum* Domiziano aveva consentito al condannato di portar via quanto gli era possibile di ciò che possedeva. Dal punto di vista pratico una tale operazione poteva, a mio avviso, esser stata condotta a termine da Liciniano abusando, col benessere imperiale, del cosiddetto *viaticum*, su cui v. B. SANTALUCIA, *La situazione*, cit., 182 ss. Per la distrazione fiduciaria dei beni, v. l'ipotesi formulata da P.A. BRUNT, *Charges*, cit., 205, secondo cui «one can conceive that a defendant would convey them to some friend in a sort of trust, and that the victims might hardly get a penny».

magistrati e presentare istanza affinché gli stessi non permettessero che andassero dispersi i beni affidati alla loro responsabilità⁸².

Tale proposta doveva, tuttavia, destare le perplessità dell'autore:

Plin. *ep.* 7.33.5: *Respondi: «cum simus advocati a senatu dati, dispice num peractas putes partes nostras senatus cognitione finita!» ...*

Dal punto di vista formale il compito dei due *patroni causae* si era, infatti, senz'altro esaurito con la sentenza di condanna dell'imputato al termine della *cognitio senatus*⁸³. Anche ad ipotizzare che la vicenda si sia svolta nelle more dell'*aestimatio*, quest'ultima sarebbe stata compito dei *iudices dati* e l'incarico ricevuto dal senato non si sarebbe comunque esteso a tale ulteriore fase.

Né era previsto un intervento dei *patroni* nella fase esecutiva, affidata esclusivamente ai questori, cui era demandato il compito di versare il ricavato nell'*aerarium Saturni* che avrebbe poi provveduto alla liquidazione su richiesta dei danneggiati⁸⁴.

L'esitazione di Plinio di fronte alla proposta ricevuta sembra, pertanto, del tutto legittima⁸⁵ e, stando all'epistola, lo stesso

⁸² Cfr. P.A. BRUNT, *Charges*, cit., 205: «after a man's conviction the consuls in Pliny's day were supposed to take custody of his assets, evidently to secure that the reparation was made, but it would seem that they were not always zealous in performing this duty. Hence when Baebius Massa was condemned, Herennius Senecio, as counsel for the provincials, went to them to demand that they should not allow the assets to be broken up».

⁸³ Cfr. J. NICOLS, *Pliny and the Patronage of Communities*, in *Hermes*, 108, 1980, 371.

⁸⁴ Cfr. A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., 446.

⁸⁵ Cfr. A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., 446; F. TRISOGLIO, in *Opere*, I, cit., 767, nt. 452; R.J.A. TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, 1984, 474: «Pliny's hesitations may well have been justified, while Herennius' initiative perhaps sprang as much from his special concern for fellow countrymen as from a cool appraisal of the needs of the case».

Senecione pare in qualche modo comprenderla nella formulazione della risposta ai dubbi avanzati dal nostro⁸⁶:

Plin. *ep.* 7.33.5: ... *Et ille: «tu, quem volest, tibi terminum statues, cui nulla cum provincia necessitudo nisi ex beneficio tuo, et hoc recenti; ipse et natus ibi et quaestor in ea fui».*

Nel passo in questione, infatti, egli afferma che, se i legami appena creatisi tra Plinio e la provincia della Betica con la vittoriosa fine del processo non erano tali da giustificare il prosieguo dell'impegno di quest'ultimo⁸⁷, lo stesso non poteva dirsi per lui, che là era nato e che in essa era stato anche questore.

Il forte coinvolgimento personale nelle vicende dei Betici, dovuto alle circostanze da ultimo ricordate⁸⁸, doveva infatti verosimilmente indurre Senecione ad interpretare il proprio ruolo di avvocato in questa vicenda in modo più sostanziale che formale⁸⁹, rendendolo propenso a dar battaglia fino a che i

⁸⁶ Cfr. J. NICOLS, *Pliny*, cit., 371 s.; S. LEFEBVRE, *Les advocats*, cit., 62. Diversamente F. TRISOGLIO, in *Opere*, I, cit., 767, nt. 453, scorge in queste parole «un'implicita accusa, quasi che Plinio si arresti quando lo esiga il suo interesse e non la natura della causa».

⁸⁷ Sul punto v. S. LEFEBVRE, *Les advocats*, cit., 62.

⁸⁸ Cfr. J.F. RODRIGUEZ NEILA, *Sobre los procesos de la Bética contra los gobernadores romanos*, in *Actas del I Congreso de Historia de Andalucía (Córdoba 1976)*, Córdoba, 1978, 234, che parla, a questo proposito, di un 'obbligo morale' a proseguire nell'assistenza dei Betici.

⁸⁹ Cfr. S. LEFEBVRE, *Les advocats*, cit., 52: «l'intervention d'Herennius Senecio ne fait pas obligatoirement de lui un patron de province (...): il agit comme un avocat particulièrement impliqué, particulièrement bien placé pour intervenir». Diversamente P. GUIRAUD, *Les assemblées provinciales dans l'empire romain*, Paris 1887, 181, che lo include tra i *patroni provinciae*. V. anche J. NICOLS, *Pliny*, cit., 372, secondo cui le due particolari circostanze ricordate «establish a natural

provinciali non avessero effettivamente ottenuto l'integrale restituzione del maltolto⁹⁰.

La ferma e consapevole determinazione del collega spagnolo persuase Plinio a seguirlo per condividere con lui il peso di eventuali conseguenze negative dell'iniziativa⁹¹:

Plin. ep. 7.33.6: *Tum ego: «si fixum tibi istud ac deliberatum, sequar te, ut, si qua ex hoc invidia, non tantum tua».*

Le ragioni dell'intervento dell'autore non debbono essere pertanto ricercate nell'adempimento di un dovere morale connesso al rapporto fiduciario con i propri assistiti, bensì nello scrupoloso rispetto di un obbligo deontologico di solidarietà professionale, basato sul rapporto di 'colleganza', che imponeva ai *patroni causae* di condividere tanto i *beneficia*, quanto gli oneri conseguenti ad una difesa processuale congiunta⁹².

Il già ricordato processo ai complici di Cecilio Classico⁹³ pare, invece, esemplare per illustrare il profilo della leale collaborazione tra codifensori nella costruzione di una comune strategia processuale:

bond between the two parties as distinct from the legally defined status of *patronus causae*».

⁹⁰ Cfr. P. GARNSEY, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford, 1970, 52. V. anche D.A. MIGNOT, *Pline*, cit., 285.

⁹¹ Per l'illustrazione dei risvolti della pubblica udienza consolare, mi sia consentito rinviare a F. PROCCHI, *Plinio il Giovane ed il processo*, cit., 177 ss.

⁹² Cfr. J.-M. DAVID, *Pline*, cit., 245: «Herennius Senecio pouvait se justifier par les liens qui l'attachaient à la province de Bétique. Pline n'était pas dans ce cas. Il tira alors argument du devoir de solidarité qui le liait à son collègue». V. anche M. YSCHARD, *La mission*, cit., 15.

⁹³ V. sopra, §§ 2 e 3, nonché nt. 49.

Plin. ep. 3.9.7-8: 7. *Aderam Baeticis mecumque Luceius Albinus, vir in dicendo copiosus ornatus; quem ego cum olim mutuo diligerem, ex hac officii societate amare ardentius coepi.* 8. *Habet quidem gloria, in studiis praesertim, quiddam ἀκροῶνητον nobis tamen nullum certamen nulla contentio, cum uterque pari iugo non pro se sed pro causa niteretur, cuius et magnitudo et utilitas visa est postulare, ne tantum oneris singulis actionibus subiremus.*

Anche in questa occasione Plinio assisteva i Betici ed aveva come collega d'accusa Luceio Albino⁹⁴, che era dotato di un'eloquenza rigogliosa ed elegante; già da prima intercorreva tra i due una reciproca simpatia, ma l'intesa che nacque dalla condivisione dell'ufficio difensivo fece nascere nell'autore un'amicizia ancor più fervida.

Nonostante la gloria, e soprattutto quella letteraria, abbia in sé un che di estraneo alla condivisione tra più artefici, tuttavia tra i due codifensori non sorse alcun contrasto e nessuna lite, poiché entrambi, appaiati sotto lo stesso giogo, consacrarono i loro sforzi non al successo personale, ma a quello della causa. La necessità di preporre l'interesse dell'assistito a quello dello stesso difensore rappresenta, infatti, un cardine della deontologia professionale pliniana⁹⁵.

Nel caso di specie, ad entrambi i *patroni* parve, dunque, che tanto la vastità, quanto la fruttuosità della *causa* imponessero agli stessi di non sostenere un onere così pesante con una sola orazione ciascuno.

⁹⁴ PIR² L 355. Cfr. R. SYME, *Tacito*, II, cit., 875; A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., 232; A. ORENTZEL, *Pliny*, cit., 130 ss.; L. BABLITZ, *The Selection*, cit., 202; F. PROCCHI, *Plinio il Giovane e la difesa*, cit., 82.

⁹⁵ Cfr. F. PROCCHI, *Plinio il Giovane e la difesa*, cit., 114 e nt. 170.

Tale vicenda mostra chiaramente come l'adempimento al dovere di difesa nel processo passi inevitabilmente (anche) attraverso l'effettivo rispetto del rapporto di colleganza.

6. *Assunzione di incarichi contro una parte già precedentemente assistita*

A mente dell'art. 68 del codice deontologico, il decorso di un biennio dalla cessazione di un incarico professionale legittima l'avvocato ad assumere un mandato contro la parte già assistita in passato. Qualora, tuttavia, l'oggetto del nuovo incarico non sia 'estraneo' a quello espletato in precedenza, il decorso del tempo non rileva in alcun modo ed il professionista non potrà mai accettarlo.

Talune implicazioni 'etiche' connesse ad ipotesi di questo tipo mi paiono ben illustrate in una vicenda concreta in cui il patrocinio di Plinio fu richiesto sia dai provinciali della Betica (nei cui confronti – come abbiamo avuto modo di vedere – era venuto consolidandosi, a più riprese, un vincolo fiduciario di protezione) che da un imputato, di cui non conosciamo il nome⁹⁶, le cui sorti stavano a cuore a personaggi illustri, vicini all'autore:

Plin. 1.7.1-3: 1. *Vide in quo me fastigio collocaris, cum mihi idem potestatis idemque regni dederis quod Homerus Iovi Optimo Maximo: τῷ δ' ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ ἕτερον δ' ἀνένευσεν.* 2. *Nam ego quoque simili nutu ac renutu respondere voto tuo possum. Etenim, sicut fas est mihi, praesertim te exigente, excusare Baeticis contra unum hominem advocatorem, ita nec fidei nostrae nec constantiae quam diligis convenit, adesse contra provinciam quam tot officiis, tot laboribus, tot etiam periculis meis aliquando*

⁹⁶ Cfr. A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters*, cit., 102. Di diverso avviso M. YSCHARD, *La mission*, cit., 5.

devinxerim. 3. Tenebo ergo hoc temperamentum, ut ex duobus, quorum alterutrum petis, eligam id potius, in quo non solum studio tuo verum etiam iudicio satisfaciam. Neque enim tantopere mihi considerandum est, quid vir optimus in praesentia velis, quam quid semper sis probaturus.

Nel rispondere alle sollecitazioni di Ottavio Rufo, il Nostro esordisce con una citazione omerica⁹⁷, preparando così l'interlocutore all'accoglimento solo parziale delle richieste che gli erano state formulate. Anch'egli, infatti, si dice disposto a rispondere con un sì e con un no alle richieste che gli vengono formulate. Giacché, se gli pare lecito – soprattutto in ragione del suo vincolo di amicizia con chi fa pressioni in tal senso – rifiutare agli abitanti della Betica il suo patrocinio legale contro un solo individuo, cionondimeno non si addice alla sua onestà ed alla sua coerenza⁹⁸ – virtù tanto apprezzate dal suo interlocutore – di farsi carico della difesa contro una provincia a lui da tempo strettamente legata da vincoli di riconoscenza sorti in ragione di tante sollecitudini, tante fatiche ed anche tanti pericoli personali⁹⁹.

⁹⁷ *Il.* 16.250. Quando i Mirmidoni si preparano alla battaglia, Achille rivolge a Zeus la preghiera che Patroclo, comandante in sua assenza, si copra di gloria e possa tornare incolume alle navi con armi e soldati. A tal proposito, il commento di Omero è che «il padre lo esaudi nella sua prima richiesta, ma gli negò la seconda».

⁹⁸ V. sopra, nt. 64.

⁹⁹ Cfr. M. YSCHARD, *La mission*, cit., 5, ove si evidenzia che «la mise en concurrence de cercles de solidarité de natures différentes pousse l'avocat à s'appuyer sur une sorte de code moral pour justifier ses choix et ménager les sensibilités, afin de ne pas transformer en inimitié les liens d'amitié qui l'unissaient à la partie délaissée». V. anche D.A. MIGNOT, *Pline*, cit., 286.

L'autore decide, pertanto, di attenersi a questo giusto mezzo¹⁰⁰: delle due alternative, tra le quali è invitato a scegliere, preferisce quella che appagherà non solo l'impulso spontaneo del destinatario, ma anche la sua ponderata riflessione, dovendo badare non tanto a quello che quel galantuomo dell'interlocutore vuole sul momento, quanto a quello che egli apprezzerà per sempre.

L'epistolografo provvede, infine, a smorzare l'amarezza del rifiuto, oltre che con la concessione parziale, con un complimento scherzoso, dichiarando che i versi poetici dell'amico costituiscono l'unico prezzo che possa corromperlo fino al punto di perorare anche contro i Beticis:

Plin. 1.7.5: *Cur enim non usquequaque Homericis versibus agam tecum? quatenus tu me tuis agere non pateris, quorum tanta cupiditate ardeo, ut videar mihi hac sola mercede posse corrumpi, ut vel contra Baeticos adsim.*

Accantonando la battuta di spirito finale, la decisione assunta dal Comasco pare l'unica conforme ai canoni della deontologia forense¹⁰¹. Se egli, infatti, avesse dato ascolto alle suppliche di

¹⁰⁰ Tale concetto ritorna più volte, in contesti diversi, nell'epistolario pliniano. Sul punto mi permetto di rinviare a F. PROCCHI, *Plinio il Giovane e la difesa*, cit., 108 e ntt. 151, 152.

¹⁰¹ Diverso il caso in cui un oratore, dopo aver pubblicamente manifestato la propria ostilità contro un determinato soggetto ne diventi *patronus* in un successivo processo. A tal proposito, per quel che concerne l'epoca tardo repubblicana, possiamo ricordare che Cicerone, a causa delle pressioni di Pompeo, accettò il patrocinio di A. Gabinio – uomo che egli considerava come uno dei principali artefici del proprio esilio e contro il quale si era violentemente scagliato al momento dell'assoluzione dall'accusa *de maiestate* – nel processo *de repetundis*: sul punto v., per tutti, C. VENTURINI, '*Absolutus periturus*': *A. Gabinio tra questione egiziana e politici romani nel 54 a.C.*, in *Studi per L. De Sarlo*, Milano, 1989, 647-674, ora in ID., *Scritti*, II, cit., 853-878. Certo l'assunzione della difesa

Ottavio Rufo, avrebbe inevitabilmente violato il rapporto fiduciario ed il conseguente debito di gratitudine della provincia Betica nei suoi confronti, faticosamente guadagnato negli anni con la vittoria in processi assai impegnativi e delicati sotto molteplici punti di vista. Egli non poteva, tuttavia, neanche accettare di patrocinare i Betici in questa vicenda, non solo per non mortificare le richieste dell'amico, ma anche per evitare ogni possibile sospetto di conflitto di interessi nella gestione del mandato difensivo.

7. *Brevi considerazioni conclusive*

Queste poche 'spigolature' letterarie, certo non esaustive di un tema così vasto e denso di implicazioni, a mio sommo avviso, da un canto confermano la fondamentale importanza dell'epistolario pliniano quale irrinunciabile fonte di cognizione dell'oratoria giudiziaria dell'età del principato, mentre, dall'altro, consentono di enucleare una direttiva etica fondamentale,

di Cluenzio dovette creare un certo imbarazzo all'Arpinate: cfr. E. NARDUCCI, *Introduzione a Difesa di Cluenzio*, Milano, 2004, 30, il quale evidenzia che «in passato egli aveva difeso senza successo Scamandro proprio dall'accusa di Cluenzio, e anche in altri processi aveva assunto, a proposito dello scandalo del tribunale giuniano, posizioni improntate alla massima severità, dando praticamente per scontato che la condanna di Oppianico fosse stata comprata col denaro. Perciò egli si trovò costretto ad una sorta di palinodia». V. anche ID., *Relativismo dell'avvocato, probabilismo del filosofo. Interpretazione di alcuni aspetti dell'opera di Cicerone a partire da 'pro Cluentio' 139*, in *'Pro Cluentio' di Marco Tullio Cicerone. Atti del Convegno Nazionale. Larino 4 -5 dicembre 1992*, Larino, 1997, 107-114. Su tali profili deontologici v., per tutti, le lucide considerazioni di V. GIUFFRÈ, *Nozioni storico-giuridiche sulla 'pro Cluentio' ciceroniana*, in *'Pro Cluentio' di Marco Tullio Cicerone*, cit., 84 s.

condizionante ogni aspetto della deontologia dell'*advocatus*: la corretta gestione della causa nell'interesse della parte tutelata¹⁰².

In un contesto sociale e politico in cui la più importante forma di corrispettivo era per molti versi ancora rappresentata dalla nascita di un vincolo di gratitudine in capo alla parte assistita¹⁰³ e dal ritorno d'immagine pubblica per gli esiti della propria vittoriosa difesa¹⁰⁴, il corretto esercizio del patrocinio nell'interesse della *causa* pare assumere il ruolo di vera e propria stella polare, capace di guidare l'avvocato – ieri come oggi – nell'assunzione delle decisioni più delicate.

¹⁰² Sul punto v. anche P. CERAMI, *Le radici*, cit., 306, il quale – alla luce del pensiero ciceroniano – riconduce il diritto-dovere di impostare la difesa nei modi e nei tempi più utili al cliente al canone del *libere defendere*.

¹⁰³ Cfr. M. YSCHARD, *La mission*, cit., 4.

¹⁰⁴ L'epistolario pliniano fornisce informazioni preziose anche circa il problema della retribuzione forense. L'autore, infatti, commentando la dilagante corruzione tra gli avvocati e gli interventi normativi in materia, rivendica con soddisfazione di essersi tenuto lontano, nel corso della sua attività di patrono, non solo da qualsiasi accordo, donativo o gratificazione, ma anche da qualsiasi modesto omaggio (Plin. ep. 5.13.8: ... *Quam me iuvat, quod in causis agendis non modo pactione, dono, munere, verum etiam xenius semper abstinui!* Sul punto v. F. PROCCHI, *Plinio il Giovane e la difesa*, cit., 45 e ntt. 106, 107, 108). Plinio, inoltre, non perde occasione per ironizzare in merito alla condotta dei difensori che si rifiutano di prestare gratuitamente il proprio patrocinio (Plin. ep. 6.23.1-2: 1. *Impense petis ut agam causam pertinentem ad curam tuam, pulchram alioqui et famosam. Faciam, sed non gratis. Qui fieri potest inquis 'ut non gratis tu?' Potest: exigam enim mercedem honestiorem gratuito patrocinio.* 2. *Peto atque etiam paciscor ut simul agat Cremutius Raso. Solitum hoc mihi et iam in pluribus claris adolescentibus factitatum; nam mire concupisco bonos iuvenes ostendere foro, assignare famae*). Circa le varie problematiche connesse all'emersione dell'onorario forense, v. ora F. GIUMENTI, *Per advocatum defenditur. Profili ricostruttivi dello 'status' dell'avvocatura in Roma antica*, Napoli, 2017, 135 ss.; ID., *La disciplina giuridica sulla retribuzione delle 'artes'. L'onorario forense: tra normatività e prassi sociale*, in *TSDP*, 11, 2018, 23 ss.

Così il principio fondamentale della libera accettazione di un incarico di natura squisitamente fiduciaria troverà un limite in quelle *causae* che (nel senso sopra specificato) ‘debbono’ essere difese, mentre l’interesse della ‘causa’ imporrà all’avvocato di non farsi carico della difesa in vicende processuali che eccedano le sue competenze e, più in generale, a soppesare accuratamente tutte le implicazioni del caso concreto che possano dar vita ad un ‘conflitto di interessi’ o comunque a possibili interferenze con lo svolgimento di altri incarichi, anche non professionali. Sarà, ancora, la necessità di garantire alla parte assistita la miglior difesa possibile, nel caso concreto, ad imporre all’avvocato di non risparmiare la profusione di tutte le energie a favore dei propri tutelati e di evitare ogni forma di esibizionismo personale in caso di difesa congiunta.

In quest’ottica la lezione storica dell’*ethos* oratorio mi pare foriera di un *exemplum* valorizzabile – *mutatis mutandis* – ancora ai giorni nostri, nel prisma del rilievo costituzionale e sociale del diritto di difesa – che costituisce, come abbiamo già avuto modo di ricordare, il ‘Leitmotiv’ del vigente codice deontologico forense –, per la compiuta illustrazione di un paradigma comportamentale capace di garantire una concreta ed efficace compenetrazione tra morale e diritto nell’esercizio della professione forense.

ABSTRACT

Mettendo a profitto l’articolazione dei doveri difensivi adottata dal vigente codice deontologico forense, il saggio individua nell’epistolario pliniano – alla luce dei precetti dell’*ars rhetorica* – taluni riscontri di istanze ‘etico-professionali’ che rappresentano un significativo affresco dei valori di riferimento per

l'assistenza giudiziaria nel contesto sociologico e politico del principato.

In particolare, alla luce dell'esperienza di Plinio il Giovane, il corretto esercizio del patrocinio nell'interesse della *causa* pare assumere il ruolo di vera e propria 'stella polare', capace di guidare l'avvocato – ieri come oggi – nell'assunzione delle decisioni più delicate.

Highlighting the description of the defensive duties contained within the current Code of Conduct for Italian Lawyers, this paper draws on examples of professional ethics included in the Plinian epistolary. These examples - in light of the *ars rhetorica* standards – are like a fresco of the reference values for judicial assistance in the sociological and political context of the Principate.

In particular, based on the experience of Pliny the Younger, the proper exercise of advocacy is in the interest of the case, which is the “polar star” providing direction to the lawyer - relevant today as yesterday - in delicate decision making.

FEDERICO PROCCHI

Professore associato di Istituzioni di diritto romano

Università degli Studi di Pisa

E-mail: federico.procchi@unipi.it

